

SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI

Marzo 2024

Approfondimento su: Enti associativi alle prese con il prossimo obbligo di apertura della partita iva.

Ven.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

*Sab.16**

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Sab.30

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Dom.31*

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Enti associativi alle prese con il prossimo obbligo di apertura della partita iva

Il D.L. 146/2021 ha previsto l'introduzione a decorrere dal 1.07.2024 (poi spostato al 01/01/2025 con il decreto mille proroghe) di rilevanti novità al regime Iva di effettuazione delle operazioni svolte dagli enti non commerciali. In particolare, uno degli aspetti di maggior delicatezza riguarda il passaggio dal regime di esclusione Iva ex art. 4 D.P.R. 633/1972, all'esenzione Iva per i corrispettivi specifici incassati dalle associazioni nello svolgimento delle proprie attività istituzionali rivolte a soci e tesserati. La modifica in oggetto è necessaria dopo la procedura di infrazione n. 2008/2010, aperta dalla Commissione Europea diversi anni orsono per il mancato recepimento della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.

L'attuale normativa prevista dall'art. 4 D.P.R. 633/1972 prevede che una serie di proventi siano esclusi da Iva, tra cui cessioni di beni e prestazioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali rese a soci, associati o partecipanti, dietro il pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari da associazioni sportive dilettantistiche, oltre che politiche, sociali, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona.

Al contrario, la Direttiva comunitaria 2006/112/CE ritiene che queste operazioni siano rilevanti ai fini Iva, a nulla rilevando la natura di ente non commerciale del soggetto. In particolare, l'art. 132 della medesima Direttiva effettua una distinzione tra le attività elencate all'art. 4 D.P.R. 633/1972, prevedendo che alcune di esse debbano essere assoggettate a regime Iva ordinario, mentre altre potranno avvalersi dell'esenzione Iva, poiché la soggettività passiva Iva prescinde dalle finalità e dai risultati perseguiti dal soggetto che svolge l'attività economica.

Di conseguenza, l'art. 5, c. 15 D.L. 146/2021 ha inserito i nuovi cc. 4, 5 e 6 all'art. 10 D.P.R. 633/1972, che prevedono nuove fattispecie di esenzione Iva, le quali non ricomprendono però la totalità delle operazioni, alcune delle quali passeranno da esclusione Iva ad assoggettamento e non esenzione. In particolare, le operazioni esenti da imposta saranno le seguenti:

- prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari;
- prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
- somministrazione di alimenti e bevande effettuate da associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, presso le sedi in cui viene

svolta l'attività istituzionale, nel caso in cui l'attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Cambia il quadro normativo e quindi alcune operazioni attualmente fuori campo Iva diventeranno imponibili (come la somministrazione alimenti e bevande effettuata dalle APS), mentre altre, al contrario, potranno fruire dell'esenzione Iva in luogo dell'imponibilità (quali le prestazioni connesse alla pratica dello sport svolte verso persone diverse da soci e tesserati).